



Prot. n. 359/26
OSP. n. 49/2026.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Trento
Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo
Ufficio del Procuratore Claudia Danelon
Largo Luigi Pigarelli, 1, 38122 Trento

Oggetto: Applicativo ministeriale APP -

Il Procuratore Distrettuale

Preso atto del provvedimento ex art. 175 bis c.p.p. – Decreto n.205/2026 del Presidente del Tribunale di Trento con cui viene prorogata sino al 31 marzo 2027 l'autorizzazione alla redazione ed al deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto regime del doppio binario), *relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato, nonché nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3. c.p.p., nonché degli atti, documenti, richieste e memorie, sia da parte dei soggetti interni che da parte dei soggetti abilitati esterni;*

Preso atto altresì della riunione dell'Osservatorio penale tenutasi in data 29.09.2026, dove ancora il *Magrif penale, il Presidente della Sezione penale, il Coordinatore GIP/GUP, hanno confermato il permanere delle criticità del sistema già evidenziate nel provvedimento dd. 31 marzo 2026, non essendo emerse modifiche di hardware o software in grado di risolvere le numerose questioni operative del sistema e che le criticità, coincidenti con quelle emerse a livello nazionale, risultano affrontate solo in parte, sicché chiedono di valutare un nuovo rinvio, quanto meno una proroga dell'utilizzo del "doppio binario", con particolare riferimento ai procedimenti per i quali è previsto l'obbligo di utilizzo di APP, almeno fino al 31 marzo 2027;*

considerato che in tale sede sono emerse criticità in punto completezza e affidabilità degli atti presenti nei fascicoli digitali, essendosi registrati inserimenti non puntuali degli atti, denominazioni generiche e difficoltà di individuazione dei singoli atti;

richiamati i precedenti decreti del Presidente del Tribunale di Trento n. 2/2025 dd. 7.1.2025, n. 5/25 dd. 11.1.2025, n. 68/25 dd. 31.3.2025, n. 137/25 dd. 1.7.2025, n. 213/2025 dd. 3.10.2025, n. 1/2026 del 3.01.2026, n. 19/2026 del 31 gennaio 2026 e n. 79/2026 del 31 marzo 2026, con i quali era stato previsto fino alla data del 30 settembre 2026, l'autorizzazione alla redazione ed al deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) *relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione*



della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3. c.p.p., ferma restando la già disposta proroga fino alla stessa data dell'autorizzazione alla redazione ed al deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto "doppio binario") degli atti, documenti, richieste e memorie, sia da parte dei soggetti interni che da parte dei soggetti abilitati esterni nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale esclusi dalla proroga di cui al DM 29 dicembre 2025, n. 206;

richiamato anche il provvedimento di questo Ufficio prot. N. 140/2026 -1.1. int. del 2.4.2026, con cui, alla luce del citato decreto presidenziale, veniva disposta l'applicazione del "doppio binario" sino al 30.09.2026, attese le criticità del sistema emerse anche in sede di Osservatorio penale del 31.3.2026, tra cui quanto evidenziato dal coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP, che aveva segnalato il *regresso della funzionalità in taluni settori con continue richieste di ticket all'assistenza;* rilevato che tale provvedimento di proroga del c.d. doppio binario poggiava anche sulla necessità di assicurare omogeneità delle procedure delle segreterie penali dei magistrati al fine di realizzare un sistema dove il fascicolo cartaceo e quello telematico fossero speculari;

richiamati i precedenti decreti del Presidente del Tribunale n. 2/2025 dd. 7.1.2025, n. 5/25 dd. 11.1.2025, n. 68/25 dd. 31.3.2025, n. 137/25 dd. 1.7.2025, n. 213/2025 dd. 3.10.2025, n. 1/2026 del 3.01.2026, n. 19/2026 del 31 gennaio 2026 e n. 79/2026 del 31 marzo 2026, *dei quali ha previsto fino alla data del 30 settembre 2026, l'autorizzazione alla redazione ed al deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3. c.p.p., ferma restando la già disposta proroga fino alla stessa data dell'autorizzazione alla redazione ed al deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto "doppio binario") degli atti, documenti, richieste e memorie, sia da parte dei soggetti interni che da parte dei soggetti abilitati esterni nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale esclusi dalla proroga di cui al DM 29 dicembre 2025, n. 206.*

considerata la normativa vigente in materia di APP, che obbliga l'uso e l'implementazione dell'applicativo in questione;

valutato che l'Ufficio procede in tal senso, provvedendo a tutti gli adempimenti di legge e all'uso sistematico di APP e un tanto pur in presenza di svariate problematiche del sistema;

Considerato che a livello nazionale il DM n. 114/2026 ha prorogato e ridisegnato il calendario del processo penale telematico (PPT), spostando il regime di transizione e l'obbligo del deposito digitale esclusivo fino al 1° luglio 2030;

Sentito anche il Magrif requirente dott.ssa Colpani delegata a presenziare all'Osservatorio penale del 29.09.2026;

Valutato quindi che appare opportuno mantenere il regime del "doppio binario" al fine di consentire a questo Ufficio di adottare le necessarie misure per risolvere le criticità emerse e, in



particolare, adottare procedure uniformi per il conseguimento della perfetta corrispondenza tra fascicolo informatico e analogico, corretto e completo inserimento degli atti, corretta denominazione ed indicizzazione degli stessi, nonché gestione dei flussi con gli uffici del Tribunale;

DISPONE

la proroga fino alla data del 31 marzo 2027 del sistema del doppio binario,

incaricando la coordinatrice delle segreterie penali dott.ssa Anna Arman ed il Magrif requirente dott.ssa Maria Colpani, in collaborazione con la scrivente, a dare corso a tutte le misure organizzative necessarie al fine di conseguire modalità operative omogenee per tutte le segreterie dei magistrati per la formazione, implementazione, indicizzazione e trasmissione del fascicolo informatico, che deve essere perfettamente corrispondente a quello analogico, provvedendo a riportare lo stato di avanzamento positivo e le eventuali ulteriori emergenze o difficoltà al fine di raggiungere appieno l'obiettivo della informatizzazione anche per quanto concerne la concreta ed efficace operatività del sistema in relazione ai flussi dei dati;

incarica altresì il Magrif a curare anche il coordinamento tra gli uffici interessati (del Tribunale e della Procura), e ciò anche con l'ausilio di personale deputato all'attuazione dell'applicativo di cui trattasi, al fine del superamento di tutte le criticità evidenziate in premessa, provvedendo ad aggiornare la scrivente;

DISPONE

La comunicazione del presente provvedimento:

- Al sig. Presidente del Tribunale
- Al Magistrato RID
- Al Magistrato MAGRIF
- Ai Magistrati dell'Ufficio
- Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento;
- Al Sig. Presidente della Camera Penale di Trento;

e per conoscenza:

- Al Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi informatici Automatizzati;
- Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Trento;
- Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

In allegato il decreto del Presidente del Tribunale n. 205/2026.

Trento, 05.10.2026.

Il Procuratore della Repubblica
Claudia Danelon



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

IL PRESIDENTE

PROVVEDIMENTO EX ART. 175 BIS C.P.P.

RICHIAMATI i decreti di questa Presidenza n. 2/2025 dd. 7.1.2025, n. 5/25 dd. 11.1.2025, n. 68/25 dd. 31.3.2025, n. 137/25 dd. 1.7.2025, n. 213/2025 dd. 3.10.2025, n. 1/2026 del 3.01.2026, n. 19/2026 del 31 gennaio 2026 e n. 79/2026 del 31 marzo 2026, dei quali ha previsto fino alla data del 30 settembre 2026, l'autorizzazione alla redazione ed al deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3. c.p.p., ferma restando la già disposta proroga fino alla stessa data dell'autorizzazione alla redazione ed al deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto "doppio binario") degli atti, documenti, richieste e memorie, sia da parte dei soggetti interni che da parte dei soggetti abilitati esterni nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale esclusi dalla proroga di cui al DM 29 dicembre 2025, n. 206.

PRESO ATTO che nel corso della riunione dell'Osservatorio penale tenutasi in data odierna, il Magrif penale, il Presidente della Sezione penale, il Coordinatore GIP/GUP, hanno confermato il permanere delle criticità del sistema già evidenziate nel provvedimento dd. 31 marzo 2026, non essendo emerse modifiche di hardware o software in grado di risolvere le numerose questioni operative del sistema e che le criticità, coincidenti con quelle emerse a livello nazionale, risultano affrontate solo in parte, sicché chiedono di valutare un nuovo rinvio, quanto meno una proroga dell'utilizzo del "doppio binario", con particolare riferimento ai procedimenti per i quali è previsto l'obbligo di utilizzo di APP, almeno fino al 31 marzo 2027.

PRESO ATTO in particolare che il Presidente di Sezione ha segnalato: *"In conclusione, il monitoraggio dell'ultimo periodo non consente di registrare un superamento delle criticità già evidenziate dall'Osservatorio. Al contrario, la progressiva estensione di APP a nuovi flussi e funzioni rende ancora più evidente la distanza tra il numero delle funzionalità formalmente implementate e la loro effettiva agevole utilizzabilità. Resta quindi centrale il problema della lentezza complessiva dell'applicativo, cui si aggiungono la complessità dei passaggi necessari per molte operazioni, la non sempre completa interoperabilità tra i sistemi, la difficoltà di gestione degli atti non nativamente digitali, la persistente necessità di attività parallele o duplicate e la non piena affidabilità del fascicolo informatico quale unico strumento di lavoro. Ne consegue pertanto che, allo stato, l'aumento delle funzioni disponibili non si è tradotto*

in un corrispondente risparmio di attività o di tempi, e in vari settori, al contrario, la gestione attraverso APP continua a comportare un aggravio dell'attività del magistrato e della cancelleria e ulteriori rallentamenti nella lavorazione dei procedimenti. L'obiettivo della completa digitalizzazione del processo penale rimane evidentemente condivisibile e necessario. Ma il livello delle criticità riscontrate impone oggi la proroga del regime di doppio binario”.

PRESO ATTO in particolare che il Magistrato Coordinatore GIP/GUP ha segnalato che *“Si confermano tutte le criticità già emerse nel periodo precedente; si rileva che, salvo il mutamento grafico della pagina iniziale (con incremento di “card”) non risultano effettuati rilasci di modifiche con riferimento al profilo GIP/GUP. Numerose disfunzioni sono di carattere sistemico, riscontrate a livello nazionale ed oggetto di ticket centralizzati che non hanno avuto soluzione. L'Ufficio riesce, con dilatazione dei tempi e continui contatti segreterie/cancelleria per completamento e aggiornamento dei dati, a provvedere su APP per i seguenti settori, con creazione di modelli personalizzati, non risultando utilizzabili o aggiornati quelli ministeriali: -fissazione e notifica udienze preliminari; -fissazione e notifica opposizioni all'archiviazione; notifica delle ordinanze a scioglimento di riserva; -fissazione e notifica decreti di giudizio immediato; è stato innovato il modello di decreto, per ovviare alle disfunzioni connesse al recupero del capo d'imputazione; -deposito di sentenze non contestuali; -decreti di archiviazione “noti”, “ignoti” e “ignoti seriali”; -riapertura indagini. Per una serie di provvedimenti suindicati si procede in cartaceo nei casi, numericamente consistenti, in cui APP ha vizi sistemici non risolvibili a livello locale. Per i decreti penali, considerato l'elevato numero di fascicoli incompleti, poi completati con impegno dei giudicanti e della cancelleria ed infine ritirati e riscritti per impossibilità di notifica, si è temporaneamente disposto di tornare al sistema cartaceo, tenuto anche conto del rilevante numero di fascicoli pendenti in alcuni dei 3 ruoli GIP. L'impatto sui tempi di definizione dei magistrati e sui tempi di lavorazione della cancelleria è rilevante, per blocchi e disfunzioni, oltre che per una impostazione rigida che rallenta o impedisce le attività. L'impegno organizzativo del responsabile di cancelleria dr. Bonfiglio e di tutto il personale è rilevante, come pure quello del tutor (TOJ/assistente) APP dr.ssa Briosi; tuttavia, l'eventuale estensione di APP ad altri settori, ed in particolare alle misure cautelari (sia per i provvedimenti genetici che, soprattutto, per le decisioni su richieste di revoca/modifica/sostituzione) non può che peggiorare un livello minimo di efficienza.”.*

SENTITI il delegato del Procuratore e i componenti degli organismi forensi (COA di Trento e Camera penale di Trento).

CONSIDERATO che a conferma delle difficoltà di attuazione del processo penale telematico (PPT) a livello nazionale si deve rilevare che il DM n. 114/2026 ha prorogato e ridisegnato il calendario del processo penale telematico (PPT), spostando il regime di transizione e l'obbligo del deposito digitale esclusivo fino al 1° luglio 2030.

CONSIDERATO che alla luce delle osservazioni critiche sopra riportate, risulta ancora attuale la necessità di mantenere il regime del “doppio binario”, sia per i soggetti interni che per i soggetti abilitati esterni, almeno fino al **31 marzo 2027**, al fine di porre rimedio ai malfunzionamenti e difetti dell'applicativo APP e non rischiare la paralisi dell'attività giudiziaria qualora si desse completa attuazione alla normativa in materia di PPT, anche con riferimento alla gestione dei procedimenti dinanzi al Tribunale del Riesame.

PRESO ATTO che da parte del settore Riesame vi è comunque l'impegno di avviare una sperimentazione nella gestione dei fascicoli con APP e che da parte del settore GIP/GUP vi è l'impegno ad avviare la gestione delle ordinanze “genetiche” relative a misure cautelari.

PRESO ATTO che i settori rispetto ai quali è possibile rendere invece pienamente operativo l'utilizzo di APP sono i seguenti:

per il GIP-GUP

-decreti di fissazione delle udienze preliminari, con progressiva estensione agli altri decreti (fissazione MAP, giudizi abbreviati, patteggiamenti), giudizi immediati custodiali;

-sentenze non contestuali;

-archiviazioni (decreti di archiviazione; fissazione udienza per archiviazioni non accolte; fissazione udienza per opposizione all'archiviazione; ordinanze successive all'udienza);

per il dibattimento:

-sentenze non contestuali (ad eccezione di quelle che presentano capi di imputazione particolarmente complessi, visto che APP non è in grado di gestirli in modo corretto); ordinanze MAP.

VISTO l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, di autorizzare la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

PROROGA

fino alla data del **31 marzo 2027** l'autorizzazione alla redazione ed al deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato, nonché nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3. c.p.p., nonché degli atti, documenti, richieste e memorie, **sia da parte dei soggetti interni che da parte dei soggetti abilitati esterni.**

Restano esclusi dalla proroga i seguenti adempimenti/provvedimenti:

per il GIP-GUP

-decreti di fissazione delle udienze preliminari, con progressiva estensione agli altri decreti (fissazione MAP, giudizi abbreviati, patteggiamenti), giudizi immediati custodiali;

-sentenze non contestuali;

-archiviazioni (decreti di archiviazione; fissazione udienza per archiviazioni non accolte; fissazione udienza per opposizione all'archiviazione; ordinanze successive all'udienza);

per il dibattimento:

-sentenze non contestuali (ad eccezione di quelle che presentano capi di imputazione particolarmente complessi, visto che APP non è in grado di gestirli in modo corretto); ordinanze MAP.

MANDA

al Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi

dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale in generale ed in particolare per le categorie di attività per i quali viene disposta la proroga della sospensione, nonché al Presidente della Sezione penale ed al Coordinatore GIP/GUP di proseguire nel lavoro svolto nello studio dell'evoluzione del sistema e dell'impatto applicativo in una prospettiva di miglioramento e di messa a regime del sistema stesso, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia, **anche prima della data del 31 marzo 2027.**

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Tribunale di Trento;
- che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, al Presidente della Sezione penale, al Coordinatore GIP/GUP, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al Mag. Rif. del settore penale del Tribunale di Trento, al COA e alla Camera Penale di Trento;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura - Settima Commissione, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Trento, 29 settembre 2026

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Luciano Spina

LUCIANO
SPINA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
30.09.2026
12:56:15
GMT+02:00

